

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLATO D'ONERI PER ACCORDO QUADRO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE PER IL TRIENNIO 2021-2024

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato ha per oggetto la definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di segnaletica stradale per il triennio 2021-2024.

L'accordo quadro andrà ad individuare:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- l'elenco prezzi unitario;
- la durata dell'accordo;
- il tetto massimo di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori;
- le caratteristiche tecniche e i requisiti dei materiali e delle lavorazioni da effettuare.

Le condizioni che regoleranno i singoli ordini d'esecuzione saranno quelle contenute nell'accordo quadro e resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso.

La ditta aggiudicataria con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si obbligherà ad eseguire le lavorazioni che saranno di volta in volta affidate, entro il limite massimo dell'importo e/o della durata ivi previsti.

In ogni singolo affidamento sono comprese tutte le attività necessarie a garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i rispettivi contratti sino alla concorrenza dell'importo previsto dall'accordo stesso.

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla disciplina dettata dal D. Lgs. 50/2016 e dalle norme specifiche in materia.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi richiesti potranno essere compresi nelle seguenti tipologie generali:

A- Manutenzione ordinaria

Indicativamente gli interventi di manutenzione ordinaria di comparto verranno aggiudicati per un importo medio di circa € 7.000,00/8.000,00.

Per intervento ordinario sono da intendersi tutte le richieste programmabili di

mrifacimento/manutenzione segnaletica orizzontale, sistemazione o sostituzione di segnaletica verticale o ausiliaria esistente, compreso tutte le lavorazioni accessorie, la rimozione della segnaletica danneggiata/obsoleta, comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie, gli scavi, i ripristini del manto stradale, il carico e il trasporto dei materiali di risulta e gli oneri di scarica e tutto quanto necessario per il completamento dell'opera.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare lavori per interventi di minore entità al di fuori della manutenzione ordinaria di comparto.

B- Manutenzione straordinaria

Indicativamente gli interventi di manutenzione straordinaria di comparto verranno aggiudicati per un importo medio di circa € 8.000,00/10.000,00.

Per interventi straordinari sono da intendersi tutte le richieste programmabili di realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e di fornitura e posa di nuova segnaletica verticale o complementare, comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie, gli scavi, i ripristini del manto stradale, il carico e il trasporto dei materiali di risulta e gli oneri di scarica e tutto quanto necessario per il completamento dell'opera.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare lavori per interventi di minore entità al di fuori della manutenzione straordinaria di comparto.

Ad esclusione degli interventi straordinari urgenti e indifferibili, la richiesta e l'intervento avverranno nei normali orari di lavoro della Ditta appaltatrice.

C- Lavori urgenti ed indifferibili

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti ed indifferibili sono quelli atti ad eliminare situazioni di pericolo verificatisi per eventi imprevisti e, quindi, non programmabili, per prestazioni anche di piccola entità. L'intervento dovrà essere reso nel minor tempo possibile e, comunque, non più tardi di un'ora e mezza dalla richiesta anche telefonica di affidamento dei lavori da parte del responsabile del procedimento o di personale delegato, anche in ore notturne ed in giorni festivi.

Per dette prestazioni, qualora le stesse avvengano in orari notturni (dopo le ore 20:00 e prima delle ore 07:00) e/o festivi, verrà corrisposta una maggiorazione pari al 20% sui prezzi stabiliti nell'accordo quadro preventivamente autorizzata dal Responsabile del procedimento o delegato, semprechè vengano rispettati i termini di intervento.

Le richieste di intervento, sottoscritte dal Responsabile individuato dalla Stazione Appaltante, verranno inoltrate via mail/pec e costituiranno a tutti gli effetti attivazione del vincolo contrattuale.

All'uopo la ditta appaltatrice, al fine di assicurare efficace e continuativo collegamento con la Stazione Appaltante, dovrà comunicare un numero di telefono reperibile attivo 24 ore su 24 per tutta la durata dell'accordo al fine di poter attivare interventi d'urgenza non differibili.

ART. 3 - VALORE CONTRATTUALE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore dell'accordo quadro è stimato in €. 145.000,00= al netto dell'IVA, fermo restando che tale importo non impegna il Comune ad affidare i lavori fino all'importo stimato e non costituisce per l'impresa minimo garantito.

L'atto di affidamento di ciascun intervento terrà conto degli oneri per la sicurezza per l'esecuzione dell'intervento e della necessità eventuale di redazione da parte della ditta appaltatrice del Piano Operativo Sostitutivo di Sicurezza.

Si procederà, inoltre, alla redazione del DUVRI, ogni qual volta dalle valutazioni effettuate per i lavori affidati, si ritenga che sussistano rischi di interferenza.

L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data della determinazione di affidamento del primo lavoro.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020, si potrà procedere all'esecuzione di urgenza del contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni o, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del citato decreto legislativo, nelle more di stipulazione del contratto.

ART. 4 – RILEVAZIONE DEGLI INTERVENTI E COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI LAVORI

Gli interventi di volta in volta affidati dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei luoghi e secondo le disposizioni impartite dal Responsabile individuato dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei prezzi stabiliti nell'accordo quadro.

L'Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l'intera durata del contratto. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, salvo quanto diversamente disposto nel presente atto.

In sede di affidamento delle prestazioni richieste, l'appaltatore non potrà in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate dall'accordo; le ulteriori precisazioni in sede di affidamento dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro.

La rilevazione degli interventi verrà effettuata dal personale della Polizia Locale il quale invierà preventivamente le schede d'intervento via posta elettronica alla ditta affidataria.

Nella comunicazione preventiva all'affidamento dei lavori alla ditta saranno indicati:

- il luogo di esecuzione;
- l'oggetto dei lavori;
- la durata massima dei lavori;
- l'importo stimato dei lavori.

Entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta, la società potrà effettuare osservazioni sulla comunicazione preventiva dopodiché la Stazione Appaltante procederà all'affidamento dei lavori da effettuare.

In caso di interventi d'urgenza, la Polizia Locale potrà richiedere la prestazione anche telefonicamente, in questo caso la società interverrà entro i termini previsti dall'art. 2 punto C), inviando la scheda d'intervento con i dettagli delle opere eseguite entro le successive 48 ore.

Gli interventi atti ad eliminare pericoli per la pubblica incolumità e/o pregiudizio della viabilità a garanzia della sicurezza e non eseguiti dall'appaltatore nei tempi sopra indicati, potranno essere affidati dal responsabile del procedimento ad altra ditta per un immediato intervento, fatta salva l'applicazione delle penali e di eventuale ulteriore richiesta di risarcimento danni a carico dell'appaltatore inadempiente.

ART. 5 – TERMINI PER LA CONSEGNA DEI LAVORI

A seguito di determina di affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2 punti A) e B), nella quale si specificano gli interventi da effettuare, l'affidatario dell'accordo quadro dovrà iniziare i lavori di manutenzione richiesti entro il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di affidamento e terminare quanto previsto nell'ordine di servizio nei termini indicati, e comunque ove non specificatamente scritto, entro 10 giorni naturali e consecutivi (che decorrono dalla data di comunicazione di affidamento dei lavori).

Il termine di ultimazione dei lavori e le condizioni di esecuzione saranno indicati nell'ordine di affidamento tenuto conto della tipologia degli interventi.

L'impossibilità ad ultimare l'intervento nel tempo previsto, derivante dalla complessità dello stesso o da problemi relativi al reperimento dei materiali necessari o per cause impreviste indipendenti dalla volontà della Ditta, dovrà essere verificata ed approvata dal Responsabile del procedimento, con il quale dovrà essere concordato il tempo massimo entro il quale si procederà all'ultimazione dei lavori. In caso diverso si procederà all'applicazione delle penali previste dall'accordo quadro.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Tutti i segnali e le infrastrutture stradali devono essere rigorosamente conformi per forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche tecnico-qualitative alle norme prescritte dal codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive mm.ii.) e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, devono essere obbligatoriamente certificati come previsto dalla normativa ministeriale n. 3652 del 17 giugno 1998 ed altre norme regolamentari in vigore oltre che a garantirne la conformità alla norma europea EN 12899-1 e successive integrazioni e modificazioni.

A- Descrizione e requisiti dei materiali previsti per la segnaletica orizzontale

Caratteristiche generali: la vernice rifrangente dovrà essere del tipo premiscelato, cioè contenere sfere di vetro mescolate durante la fabbricazione, essere omogenea, essere esente da grumi. Le sfere di vetro dopo l'essiccazione dovranno affiorare e quindi poter rifrangere la luce dei fari degli autoveicoli.

Colore: dovrà presentare un colore bianco puro (ovvero giallo, blu o altri colori specificatamente richiesti) conforme a quello commissionato. Il colore dovrà conservarsi nel tempo dopo l'applicazione e l'accertamento di tale conservazione, potrà essere richiesto in qualunque tempo prima del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Pigmento per la vernice bianca: il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio in percentuale non inferiore al 18% in peso sul totale della vernice.

Pigmento per la vernice gialla: il pigmento sarà costituito da cromato di piombo in percentuale non inferiore al 7% in peso sul totale della vernice.

Stabilità e peso specifico: la vernice posta in opera non dovrà assorbire grassi oli e altre sostanze tali da formare macchie di nessun tipo e avere una composizione chimica tale che, anche nei mesi estivi, non dovrà presentare tracce da inquinamento da sostanze bituminose della pavimentazione. Il peso specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25° C (ASTM D 1473).

Tempo di essiccazione: Non dovrà essere superiore a 30', in condizione di circa 20° C di temperatura, umidità relativa 65% per spessori di circa 200 micron (8 millesimi di pollice). Trascorso tale periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Viscosità. Sarà compreso fra 70 e 90 unità Krebs.

Residuo non volatile. Sarà compreso fra il 65% e il 75% in peso. Sfere di vetro. Dovranno essere trasparenti, non lattiginose, e per almeno il 90% di forma sferica, con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate assieme.

L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,50 determinato col metodo di immersione con luce al tungsteno. Non dovranno subire alterazioni all'azione di soluzioni acide con pH 5- 5,3 o di soluzioni normali di cloruro di calcio e di sodio.

La percentuale in peso delle sfere in ogni Kg di vernice premiscelata dovrà essere compresa fra il 20 e il 30% e soddisfare alla seguente granulometria: passante al setaccio ASTM n. 70:100% in peso; n. 140:15-55%; n. 230: 0-10%.

Rugosità il coefficiente secondo il R.R.L. inglese non dovrà abbassarsi oltre il 60% della pavimentazione adiacente non verniciata.

B- Descrizione e requisiti dei materiali previsti per la segnaletica verticale

I segnali, con i relativi sostegni devono essere conformi alle indicazioni e prescrizioni di cui al Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 con successive modifiche ed integrazioni; e in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. I segnali saranno posti in opera secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla Direzione lavori.

La posa dei segnali deve essere effettuata ancorando i sostegni ad una fondazione di volume, profondità e resistenza adeguate alla natura del terreno, realizzata in calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo di sabbia.

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità della Ditta aggiudicataria, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 Km/ora.

A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di iscrizioni che, globalmente, in conformità di quanto disposto al punto 7 dell'art. 77 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, non dovranno occupare una superficie maggiore di cmq 200, la scritta:

"Comune di Malnate", il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione, estremi relativi al rilascio della certificazione di conformità del prodotto finito ai sensi della circolare 3652 del 17.06.1998, gli estremi dell'ordinanza di apposizione della Amministrazione Comunale, ove previsto.

La pellicola della segnaletica verticale sarà delle seguenti tipologie:

Pellicola di classe 1

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni. La pellicola nuova deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa (R') rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella II del paragrafo 3.2.1 del D.M. 31/03/1995. e deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle medio condizioni ambientali d'uso.

Pellicola di classe 2

Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni. La pellicola deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tab. 111 del paragrafo 3.2.1 del D.M. 31/03/1995 e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione all'esterno nelle medio condizioni ambientali d'uso.

La stazione Appaltante indicherà al momento dell'ordine la tipologia della pellicola richiesta.

C- Descrizione e requisiti dei materiali previsti per i segnali stradali

I segnali saranno costruiti in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 mm e scatolata.

La lamiera di ferro dovrà essere decapata mediante il processo di bonderizzazione per ottenere sulla superficie della lamiera uno strato di cristalli di sali ancorati e protettivi per la successiva verniciatura.

La superficie della lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante vibratrice elettrica e sgrassata con vapori di trielina oppure con procedimento di cromatazione su tutta la superficie.

La verniciatura dovrà essere eseguita con opportuni prodotti secondo il tipo di metallo, e la cottura al forno dovrà raggiungere una temperatura di 140°.

Il materiale grezzo, dopo aver subito il processo di fosfatizzazione dovrà essere stuccato e verniciato a fuoco.

Il retro e la scollatura dei cartelli verrà rifinito in colore neutro con speciale smalto sintetico.

Tutti i segnali dovranno essere eseguiti interamente in pellicola rifrangente.

La rifrangenza dei segnali sarà ottenuta applicando la pellicola al bordo come al fondo.

Il simbolo nero dovrà essere non rifrangente, cioè opaco.

I materiali rifrangenti applicati dovranno essere a superficie liscia e non dovrà sussistere soluzione di continuità tra il bordo rosso e la parte interna bianca, cioè tutta la superficie del segnale dovrà costituita da un unico pezzo di pellicola rifrangente dovrà avere valori fino ad almeno 70°.

Tutti i segnali rifrangenti dovranno mantenere lo stesso schema di colori di notte come di giorno. Il materiale rifrangente dovrà essere applicato sotto vuoto con l'azione combinata del colore.

Tutti i segnali saranno muniti di attacchi speciali che eliminano la foratura dei cartelli.

I sostegni verranno trattati, previa fosfatizzazione del grezzo con due mani di antiruggine, una mano di fondo di smalto sintetico e una mano di finitura di tinta neutra.

Essi verranno forniti completi di bulloni di ferro zincato e di relative grappe di bulloni.

Tutti i segnali devono rigorosamente essere conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della strada più volte citato.

Sul retro del cartello dovrà essere scritto il nome dell'Amministrazione Comunale e il nome del fabbricante. Il complesso di tali iscrizioni non deve occupare una superficie maggiore di cmq. 200.

L'identificazione di ogni cartello posto in opera, a mezzo delle iscrizioni citate, dovrà essere possibile in ogni caso.

ART. 7 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'accordo quadro verrà aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

ART. 8 – REQUISITI RICHIESTI PER L'AFFIDAMENTO

L'affidatario dovrà essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di appalti pubblici, non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, assenza di impedimenti o divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'accordo quadro;
3. essere in possesso di attestato SOA, in corso di validità, per la categoria OS10, oppure, in alternativa, dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e successive modificazioni.

ART. 9 - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'Amministrazione Comunale prima della stipula dell'accordo quadro, provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'aggiudicatario. A tal fine, secondo quanto disposto dall'allegato XVII del sopra citato decreto legislativo,

l'aggiudicatario dovrà produrre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs n. 50 del 2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva per un importo determinato secondo i criteri stabiliti dal comma 1 dell'articolo 103 sopra richiamato. Alla garanzia definitiva si possono applicarsi le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

La garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'affidatario, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

La garanzia definitiva, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La garanzia dovrà essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993, ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del medesimo D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia. La garanzia, nei casi di penalità di cui al seguente art. 19 o nei casi previsti dalle leggi o per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, va reintegrata nel caso il Comune procedesse alla sua escussione totale o parziale. Ove non venga reintegrata entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal presente Capitolato d'Oneri per i casi di risoluzione.

ART. 11 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il presente capitolato, l'elenco prezzi unitari e l'offerta economica dell'aggiudicatario.

ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento dell'accordo quadro verrà formalizzato con apposito contratto dopo aver esperito i controlli previsti dalle normative vigenti e acquisita la documentazione prevista dal presente capitolato e richiesta all'aggiudicatario dell'accordo quadro,

Il contratto verrà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà fornire all'Amministrazione Comunale:

- Copia documentazione aziendale in materia di Sicurezza sul Lavoro di cui al precedente art. 9;
- Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come specificato all'art. 10 del presente Capitolato;
- Copia polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di € 500.000,00 a copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali in relazione all'attività svolta anche per colpa grave e/o dolo delle persone del cui operato l'assicurato deve rispondere.

Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione dell'accordo quadro.

ART. 13 – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

La ditta affidataria dell'Accordo Quadro è obbligata ad eseguire tutto quanto disposto dal presente capitolato e ad applicare i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto.

L'affidatario è obbligato ad eseguire i lavori con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento o suo delegato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

ART. 14 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'affidatario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

L'affidatario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.

L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il lavoro, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.
- di applicare, altresì, il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla

loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore si impegna a portare a conoscenza i rischi specifici ai propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area oggetto di appalto, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dell'attività.

ART. 15 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto per i singoli lavori affidati nella misura massima del 50% sull'importo dello specifico affidamento e secondo le previsioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'appaltatore.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori da eseguire secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Nel caso la ditta affidataria dell'accordo quadro abbia manifestato la volontà di subappaltare parte dei lavori, contestualmente dovrà indicare in maniera specifica le lavorazioni o prestazioni soggette a subappalto; inoltre, con riferimento all'art. 4 del presente Capitolato, a seguito di comunicazione preventiva sulle opere da eseguire, la ditta dovrà restituire la scheda degli interventi indicando specificatamente quali di questi verranno subappaltati nei limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 16 - VERIFICA DEI LAVORI

Al termine dei lavori, la ditta appaltatrice dovrà comunicare via e mail la fine dei lavori. Personale del Comando di Polizia Locale o degli uffici tecnici comunali effettueranno la verifica dei lavori svolti sia qualitativamente che quantitativamente, così come anche la corrispondenza dei prodotti richiesti con la normativa vigente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine lavori da parte della ditta affidataria, attestandone in caso positivo, la corretta esecuzione.

ART. 17 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, ad avvenuta verifica positiva della conformità dei lavori effettuati, oltre che degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

ART. 18 – CONTESTAZIONE, RICHIAMI, DIFFIDE

Se i lavori effettuati risultassero in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni o termini diversi da quelli stabiliti, il Responsabile dell'Area invierà comunicazione scritta all'appaltatore entro 10 giorni dalla verifica, chiedendone eventuali giustificazioni.

L'appaltatore sarà tenuto a rispondere entro 5 giorni dalla data di contestazione dei lavori; scaduto tale termine, ferma restando la possibilità di applicazione delle penalità da effettuarsi direttamente

sulla fattura da liquidare, l'appaltatore sarà tenuto ad effettuare le opere mancanti o integrare i lavori difformi secondo l'ordine di affidamento a sue spese entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra citato.

L'impresa che durante l'esecuzione dei lavori dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 19 - PENALI

L'Amministrazione si riserva il diritto di applicare delle penali per le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di richiesta di intervento urgente evasa senza giustificato motivo oltre il termine di 2 ore ed entro le 4 ore: € 50,00;
- b) nel caso di richiesta di intervento urgente evasa senza giustificato motivo oltre il termine di 12 ore o non svolta: € 200,00 oltre ai maggiori costi sostenuti derivanti dall'inadempienza;
- c) nel caso di richiesta d'esecuzione di intervento ordinario non svolto o di lavori svolti in maniera non conforme agli standard indicati nel presente Capitolato o di carattere tecnico al fine di poter salvaguardare la sicurezza stradale: € 100,00;
- d) nel caso di ritardata esecuzione di lavori ordinari, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte dell'ordine, superiore a 5 giorni una penale pari ad € 50 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti;
- e) nel caso di mancato rispetto della tipologia dei materiali o delle infrastrutture da fornire e/o per accertate carenze qualitative, sarà applicata una penalità pari al 10% del valore dell'intero ordine di affidamento, oltre alla sostituzione di quanto non conforme.

Il valore totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro pena la risoluzione del contratto in ottemperanza di quanto indicato nel successivo art. 20.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo PEC all'indirizzo della ditta indicato nella dichiarazione sostitutiva restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale; la ditta potrà produrre eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Tutte le penali di cui ai punti a), b), c) e d) citati andranno applicate direttamente in sede di liquidazione ad esito del contraddittorio di cui all'art. 18 del presente Capitolato, oppure saranno trattenute mediante escussione dalla garanzia definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della garanzia dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di escussione, così come indicato nell'art. 10 del Capitolato.

ART. 20 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
2. fallimento dell'impresa;
3. mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
4. inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali;
5. ricorso al subappalto in violazione di quanto previsto dal presente Capitolato;
6. mancata reintegrazione della garanzia definitiva a seguito dell'escussione operata dal Comune;
7. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
8. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
9. qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
10. qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 19 del capitolato;
11. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e/o dalla vigente normativa.

L'obbligo di comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

Qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

La violazione, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, n. 146 del 23/12/2013, n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, comporta da parte dell'Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

La risoluzione dell'appalto comporterà l'automatico incameramento della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire le spese e i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente, in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento dei lavori, oltre eventuali ulteriori danni arrecati.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e/o sull'esecuzione del contratto e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le parti, è competente il Foro di Varese; è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione del presente affidamento e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs. 50/2016 e normative ad esso collegate. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento di affidamento dell'accordo quadro.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della concessione, è il Comune di Malnate, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 2 – Malnate (VA) - Contatti: polizialocale@comune.malnate.va.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Ente, designato ai sensi dell'art. 37 e s.s. del GDPR, è contattabile presso la sede del Titolare o mediante i contatti presenti sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alla privacy.

ART. 23 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza, nel codice della strada e regolamento d'applicazione e in tutte i provvedimenti tecnici ministeriali in materia.

Malnate, luglio 2021

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile
Dott. Stefano Lanna



"Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005".